

Informazioni sulla banca

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per azioni**
- Sede legale e Direzione Generale: Roma – Via Vittorio Veneto 119
- Indirizzo Internet <http://www.bnl.it>
- Codice ABI 1005 - 8
- Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 78.60
- Capogruppo del Gruppo Bancario BNL, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 00651990582
- Dal bilancio al 31/12/2004:
 - Capitale sociale EURO 2.179.141.329,00
 - Riserve EURO 761.660.051,00

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

1. CONTRATTO PER IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI PER IL RITIRO DI MERCI IN MANCANZA DI POLIZZA DI CARICO

Caratteristiche e rischi tipici

Il cliente, per poter ritirare la merce anche in mancanza di polizza di carico, chiede alla Banca di rilasciare una fideiussione a favore di un soggetto beneficiario, al fine di garantire quest'ultimo, che accetta di consegnare la merce, per l'eventualità che il cliente medesimo non adempia, poi, ad una obbligazione contrattuale nei suoi confronti.

Il cliente è obbligato a corrispondere alla Banca una commissione fino a quando non sia stato restituito l'atto di fideiussione o sia stata rilasciata dal beneficiario una dichiarazione liberatoria equivalente

2. CONTRATTO PER IL RILASCIO DI GARANZIE PERSONALI

Caratteristiche e rischi tipici

Con il contratto per il rilascio di garanzie personali la Banca rilascia una fideiussione in favore di un terzo (creditore) nell'interesse del proprio cliente (debitore), garantendo, così, l'adempimento dell'obbligazione assunta dal cliente medesimo. A fronte della garanzia concessa, il cliente corrisponde alla Banca una commissione.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Emissione di fidejussioni d'ordine di nominativi aventi sede/residenza in Italia o in paesi dell'estero

Commissione anticipata	0,30% per mese o frazione, minimo euro 25,00
Diritto fisso	euro 50,00

Fidejussioni

Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

- [CONTRATTO PER IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI PER IL RITIRO DI MERCI IN MANCANZA DI POLIZZA DI CARICO](#)

Clausole contrattuali

Art. 1

Il Cliente è obbligato a corrispondere alla Banca, indipendentemente dall'eventuale scadenza indicata nella garanzia, una commissione fino a quando non sia stato restituito l'atto di fideiussione o sia stata rilasciata dal beneficiario una dichiarazione liberatoria equivalente.

Art. 2

Il Cliente si impegna a mettere a disposizione o a rimborsare, a semplice richiesta della Banca, le somme che questa è chiamata a versare o ha già versato al beneficiario della garanzia. Il Cliente rinuncia in ogni caso a sollevare contestazioni o eccezioni nei confronti della Banca circa la fondatezza della richiesta del beneficiario.

La Banca è altresì autorizzata, all'atto della richiesta, ad addebitare le somme nel conto corrente del Cliente, anche allo scoperto.

Art. 4

Il Cliente si impegna a ritirare i documenti relativi alla eventuale apertura di credito concernente le merci, in qualsiasi forma potessero essere redatti, rinunciando a sollevare eccezioni in ordine alla rispondenza dei documenti medesimi con gli estremi della predetta apertura di credito.

Art. 5

Il Cliente autorizza la Banca a prelevare in qualsiasi momento somme, anche allo scoperto, dal proprio conto corrente per un importo pari all'esposizione derivante dal rilascio della garanzia fideiussoria (ivi compresi gli accessori).

Art. 7

Il cliente assume a proprio carico ogni spesa inerente l'operazione ed elegge, ad ogni effetto, uno specifico domicilio.

- [CONTRATTO PER IL RILASCIO DI GARANZIE PERSONALI](#)

Clausole contrattuali

Punto 1 – Il Richiedente è obbligato a corrispondere alla Banca, indipendentemente dall'eventuale scadenza pattuita, una commissione fino a quando non sia stato restituito l'atto di fideiussione o sia stata rilasciata dal beneficiario una dichiarazione sostitutiva. E' rimessa alla decisione unilaterale della Banca la revisione del tasso e delle condizioni economiche ove non intervenga la liberazione dagli impegni fideiussori entro una data prestabilita.

Punto 2 – La Banca provvederà al pagamento delle somme richieste dal beneficiario (ovviamente entro i limiti dell'importo garantito), anche senza preventivo avviso al Cliente e senza che questi possa sollevare eccezione o contestazioni nei confronti della Banca.

Punto 3 – Il Cliente si impegna a mettere a disposizione, o a rimborsare a semplice richiesta della Banca, le somme che questa è chiamata a versare al creditore, beneficiario della garanzia concessa.

Punto 4 – Il Richiedente/Cliente autorizza la Banca a prelevare somme, anche allo scoperto, dal proprio conto corrente per un importo pari all'esposizione derivante dal rilascio della garanzia fideiussoria (ivi compresi le spese e gli accessori).

Punto 5 – Elezione di domicilio e suoi effetti.

Legenda delle principali nozioni del servizio

Debitore principale	E' il cliente di cui la banca garantisce l'adempimento.
Importo massimo garantito	E' la somma complessiva che la banca che emette la fidejussione si impegna a pagare al beneficiario nel caso di inadempimento del debitore principale.